



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 maggio 2007 (07.06)
(OR. en)**

10115/07

**AUDIO 27
TELECOM 80
CONSOM 77
PI 26
CODEC 603**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Consiglio
in data: 24 maggio 2007
n. doc. prec.: 9132/07 ADD 1 AUDIO 22 TELECOM 60 CONSOM 52 PI 20 CODEC 445
n. prop. Com: 7944/07 AUDIO 14 TELECOM 38 CONSOM 29 PI 9 CODEC 290

Oggetto: Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Televisione senza frontiere)

Accordo politico

Si allega per le delegazioni il testo dell'accordo politico approvato in sede di Consiglio "Istruzione, gioventù e cultura" del 24 maggio 2007.

Il testo è stato ritrasformato in forma di direttiva di modifica, in quanto il Consiglio ha preso la sua decisione sulla base di un testo consolidato.

Tale testo sarà adesso sottoposto alla messa a punto giuridico-linguistica, anteriormente all'adozione quale posizione comune in una futura sessione del Consiglio.

DIRETTIVA [] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 89/552/CEE DEL CONSIGLIO

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Testo rilevante ai fini del SEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e
l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/552/CEE coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.
- (2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi di contenuto audiovisivo a richiesta presentano alcune divergenze che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all'interno dell'Unione europea e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato comune.
- (3) I servizi di media audiovisivi sono nel contempo beni culturali ed economici. L'importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia - soprattutto a garanzia della libertà d'informazione, del pluralismo delle opinioni e dei mezzi di informazione - l'istruzione e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

- (3 bis) Nelle sue risoluzioni del 1° dicembre 2005 e del 4 aprile 2006 sul round di Doha e sulla Conferenza ministeriale dell'OMC, il Parlamento europeo chiede che siano esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sul GATS, i servizi pubblici essenziali, quali i servizi audiovisivi. Nella sua risoluzione del 27 aprile 2006 il Parlamento europeo appoggia la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali in cui si afferma in particolare che "le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d'identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale." La decisione del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali⁵ ha approvato la Convenzione dell'UNESCO a nome della Comunità. La Convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007.
- (4) I servizi di media audiovisivi tradizionali - come la televisione - e i nuovi servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d'accesso, occorre rispettare i principi fondamentali del mercato comune, come le norme sulla concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di condizioni omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.
- (5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia lineari che non. I principi fondamentali della direttiva 89/552/CEE, vale a dire il principio dello Stato di trasmissione e norme minime comuni, hanno dimostrato la loro validità e andrebbero quindi conservati.

⁵ GU L 201 del 25.7.2006

- (6) La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva⁶, nella quale sottolinea che la politica di regolamentazione attuata in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione, l'importanza del pluralismo dei media, la protezione dei minori, la tutela dei consumatori e il potenziamento della sensibilizzazione e dell'alfabetizzazione mediatica del pubblico.
- (6bis) La risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico⁷ ha ribadito che l'adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico deve continuare a beneficiare del progresso tecnologico. La coesistenza di fornitori privati e pubblici di servizi di media audiovisivi è una caratteristica distintiva del mercato europeo dei media audiovisivi.
- (7) Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione". Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell'economia digitale e l'adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" nel 2005 per trasformarla in una direttiva sui servizi di media audiovisivi. In linea di principio, l'obiettivo dell'iniziativa i2010 sarà conseguito se si consentirà alle industrie di crescere con la sola regolamentazione necessaria e alle piccole imprese in fase di avvio, che creano ricchezza e posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un libero mercato.

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, COM(2003) 784 del 15.12.2003.

⁷ GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

- (8) Il 6 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (rapporto Weber)⁸. Tale risoluzione – come pure le risoluzioni del 4 settembre 2003⁹ e del 22 aprile 2004¹⁰ chiede che la suddetta direttiva, comunemente denominata "Televisione senza frontiere", venga adattata ai cambiamenti strutturali e agli sviluppi tecnologici, senza tuttavia rimettere in causa i suoi principi fondamentali, che conservano tutta la loro validità. Inoltre, essa sostiene in linea di principio la strategia generale che consiste nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi lineari (servizi di radiodiffusione).
- (9) La presente direttiva consolida il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.
- (10) La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti dall'applicazione della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, quale modificata dalla direttiva 98/48/CE. Di conseguenza progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della presente direttiva sarebbero soggetti agli obblighi procedurali stabiliti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE¹¹.

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE ("Televisione senza frontiere"), modificata dalla direttiva 97/36/CE per il periodo 2001-2002, A6-0202/2005.

⁹ P5_TA(2003)0381.

¹⁰ P5_TA(2004)0373.

¹¹ GU L 178 del 17. 7. 2000, pag. 1.

- (11) Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² lascia impregiudicate le misure prese a livello comunitario o nazionale per perseguire gli obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di contenuti e di politica audiovisiva.
- (12) Nessuna disposizione della presente direttiva deve obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per un tipo di servizi di media audiovisivi.
- (13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende solo i servizi di media audiovisivi, sia programmati che a richiesta, che sono media di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Tuttavia, poiché copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati, e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati dagli utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse.
- (13bis) La caratteristica dei servizi a richiesta è di essere comparabili ai servizi televisivi, vale a dire che essi sono destinati al medesimo pubblico delle trasmissioni televisive e che, date la natura e le modalità di accesso al servizio, l'utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell'ambito della presente direttiva. Su questa base, per impedire disparità riguardo alla libera circolazione e alla concorrenza, la nozione di programma dovrebbe essere interpretata in maniera dinamica per tener conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva.

¹² GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

- (14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico, include le comunicazioni audiovisive commerciali, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Per tali motivi, sono ugualmente esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva, i giochi d'azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d'azzardo, nonché i giochi on line e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo o di fortuna.
- (14bis) La definizione di fornitore di servizi di media non comprende persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale spetta a terzi.
- (14ter) Fra i servizi di radiodiffusione televisiva, cioè i servizi lineari, si annoverano attualmente in particolare la televisione analogica e digitale, il live streaming (trasmissione continua in diretta), il webcasting (trasmissione televisiva su internet) e il video a richiesta in differita, mentre fra i servizi a richiesta (non lineari) va inquadrato ad esempio il video a richiesta. In generale, per i servizi di media audiovisivi lineari o i programmi televisivi che sono distribuiti **anche** come servizi non lineari dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente direttiva si considerano soddisfatte con il rispetto dei requisiti applicabili alla trasmissione lineare. Tuttavia, quando diversi tipi di servizi sono offerti in parallelo, ma consistono in servizi chiaramente distinti, la direttiva si applicherà a ciascuno dei servizi interessati.
- (15) Le versioni elettroniche di quotidiani e riviste sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva.

- (16) Ai fini della presente direttiva, il termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né ai servizi radiofonici. Mentre lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo è la fornitura di programmi, ossia di serie di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, la definizione di tale servizio include anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi, quali i servizi di sottotitolaggio e le guide elettroniche ai programmi. I servizi testuali autonomi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, che non incide sulla libertà degli Stati membri di disciplinare tali servizi a livello nazionale conformemente al trattato.
- (17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. È pertanto necessaria anche una definizione della responsabilità editoriale. Al momento di adottare le disposizioni di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono specificare ulteriormente gli aspetti di tale definizione, in particolare la nozione di "controllo effettivo". La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.
- (17bis) **Nel contesto della radiodiffusione televisiva la nozione di visione simultanea comprende anche la visione semi-simultanea a causa delle variazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione della trasmissione per motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione.**
- (17ter) I criteri enunciati nella definizione di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE, modificati e illustrati nei considerando da 13 a 17 della presente direttiva, vanno tutti soddisfatti contemporaneamente.

- (18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, che accompagnano un programma o vi sono incluse e destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.
- (19) Il principio del paese di origine resta alla base della presente direttiva in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio deve, pertanto, essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all'attuazione di nuovi modelli commerciali e all'introduzione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell'informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.
- (19bis) Per promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l'Unione europea permane essenziale che solo uno Stato membro abbia la competenza giurisdizionale su un fornitore di servizi di media audiovisivi e che il pluralismo dell'informazione sia un principio fondamentale dell'Unione europea.
- (20) Il progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, comporta la necessità di adattare i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e un'attuazione efficace e per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto dei servizi di media audiovisivi.
- (21) Dato che riguarda i servizi offerti al grande pubblico nell'Unione europea, la presente direttiva deve applicarsi esclusivamente ai servizi di media audiovisivi che possono essere ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di comuni apparecchi di ricezione destinati al grande pubblico. La definizione del termine "apparecchiature comuni destinate al pubblico" deve essere lasciata alle autorità nazionali competenti.

- (22) Gli articoli da 43 a 48 del trattato sanciscono il diritto fondamentale della libertà di stabilimento. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media audiovisivi possono generalmente scegliere lo Stato membro in cui stabilirsi. La Corte di giustizia delle Comunità europee, da parte sua, ha sottolineato che "il Trattato non vieta ad un'impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro nel quale è stabilita"¹³.
- (23) Gli Stati membri devono poter applicare ai fornitori di servizi di media che rientrano nella loro sfera di competenza norme più severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano conformi ai principi generali del diritto comunitario. Per far fronte a situazioni in cui un organismo di radiodiffusione televisiva soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al territorio di un altro Stato membro, l'obbligo per gli Stati membri di cooperare tra di loro e, nei casi di elusione, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee¹⁴, unita ad una procedura più efficiente, costituiscono una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine. La nozione di "norme di interesse pubblico generale" è stata elaborata dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 43 e 49 del trattato ed include, tra l'altro, norme sulla tutela dei consumatori, la protezione dei minori e la politica culturale. Lo Stato membro richiedente dovrebbe garantire che le norme nazionali specifiche in questione siano oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio, idonee al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e si limitino a quanto necessario per conseguirli.

¹³ Causa C-56/96 VT4, punto 22; causa C 212/97 Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; cfr. anche causa C-11/95 Commissione contro Regno del Belgio e causa C-14/96 Paul Denuit.

¹⁴ Causa C-212/97 Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; causa C-33/74 Van Binsbergen contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging; causa C-23/93 TV 10 SA contro Commissariaat voor de Media, punto 21.

- (23 bis) Nel valutare, caso per caso, se una trasmissione di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro sia in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio, uno Stato membro può fare riferimento a indicatori quali l'origine della pubblicità e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l'esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti.
- (24) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo a determinate condizioni elencate nell'articolo 2 bis della presente direttiva e seguendo la procedura in essa definita. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tuttavia, ogni limitazione della libera prestazione di servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo¹⁵.
- (24 bis) Per quanto concerne i servizi di media audiovisivi a richiesta, le restrizioni alla loro libera fornitura sono possibili solo conformemente a condizioni e procedure che riprendono quelle già stabilite dall'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/31/CE.
- (25) Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. Inoltre, l'esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti saranno più efficaci ove adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi.

¹⁵ Causa C-355/98 Commissione contro Belgio. Raccolta 2000, I-1221, punto 28; causa C-348/96 Calfa Raccolta 1999, I-00011, punto 23.

In tal modo, l'autoregolamentazione è un'iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni. Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, riconoscono il ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento della legislazione e dei meccanismi giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tuttavia, se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non può sostituire l'obbligo del legislatore nazionale.

La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un "collegamento giuridico" tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. La coregolamentazione dovrebbe mantenere la possibilità d'intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la presente direttiva incoraggia il ricorso a tali strumenti. Ciò non obbliga gli Stati membri ad istituire regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione, né ostacola o mette a repentaglio le iniziative di coregolamentazione o autoregolamentazione che sono già in corso negli Stati membri e si stanno dimostrando efficaci.

(25 bis) L'alfabetizzazione mediatica si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Le persone in possesso di una competenza mediatica potranno operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell'intera gamma di possibilità offerta dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e saranno in grado di proteggere meglio se stessi e le loro famiglie contro i contenuti dannosi o offensivi. Occorre pertanto promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi.

La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica¹⁶ già contiene una serie di misure possibili per promuovere l'alfabetizzazione mediatica quali, ad esempio, una formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, l'istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, comprendente sessioni aperte ai genitori, o l'organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet.

- (26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi od avvenimenti di grande interesse pubblico possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, i titolari di diritti esclusivi relativi a un avvenimento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere agli altri organismi di radiodiffusione televisiva il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Un organismo di radiodiffusione può esercitare giusto diritto tramite un intermediario che agisce, caso per caso, specificatamente a suo nome. In linea generale, tali brevi estratti possono essere utilizzati per trasmissioni a livello dell'UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi e non dovrebbero superare i 90 secondi.

¹⁶ *Gazzetta ufficiale L 378 del 27.12.2006, pag. 0072 - 0077*

Il diritto di accesso a brevi estratti si applica su base transfrontaliera solo se necessario. Pertanto, un organismo di radiodiffusione deve prima ottenere l'accesso da un organismo di radiodiffusione stabilito nello stesso Stato membro avente diritti esclusivi per la manifestazione in questione.

La nozione di programmi d'informazione generale non include la compilazione di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento.

Il principio del paese d'origine si applica sia all'accesso che all'uso dei brevi estratti. In un caso transfrontaliero, ciò significa che le diverse legislazioni sarebbero applicate consecutivamente. In primo luogo, per l'accesso ai brevi estratti, si applica la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che dà l'accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale si svolge la manifestazione. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso alla manifestazione, si applica in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, si applica la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che utilizza (vale a dire, che trasmette) i brevi estratti.

(27 bis) Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso agli avvenimenti di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità lasciano impregiudicate la direttiva 2001/29/CE e le pertinenti convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore e diritti connessi. Di regola, gli Stati membri facilitano l'accesso agli avvenimenti concedendo l'accesso al segnale dell'organismo di radiodiffusione televisiva conformemente all'articolo 3 undecies, paragrafo 2. Essi possono tuttavia scegliere altri metodi equivalenti conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo. Tali metodi comprendono, tra l'altro, la concessione dell'accesso al luogo di svolgimento di tali avvenimenti prima di concedere l'accesso al segnale. La presente disposizione non osta a che gli organismi di radiodiffusione concludano accordi contrattuali più particolareggiati.

- (27 ter) Occorre garantire che la pratica seguita dai fornitori di servizi di media di fornire i loro notiziari televisivi in diretta successivamente come programma a richiesta continui ad essere possibile senza che sia necessario adattare il singolo programma (ossia, omettere i brevi estratti). Tale possibilità è limitata alla fornitura a richiesta dell'identico programma televisivo fornito dal medesimo fornitore di servizi di media, per cui non può essere utilizzata per creare nuovi modelli d'attività a richiesta basati su brevi estratti.
- (28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società¹⁷. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate agli articoli 3 bis - 3 nonies.
- (29) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, e in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma un parere, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano un accesso facile, diretto e permanente all'informazione sulla persona fisica o giuridica che esercita la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti audiovisivi di un servizio. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentiranno di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario.
- (30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva 89/552/CEE deve garantire un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana e dovrebbe promuovere i diritti delle persone con disabilità.

¹⁷ Ved., ad es., la causa C- 89/04, Mediakabel.

- (31) La disponibilità di contenuti dannosi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di preoccupazione per le autorità di regolamentazione, l'industria e i genitori. Si dovranno inoltre affrontare nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.
- (32) Le misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È quindi opportuno che tali misure, quali l'uso di codici PIN (numero di identificazione personale), **sistemi di filtraggio o identificazione**, siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi non lineari.

La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica¹⁸ già riconosce l'importanza di sistemi di filtraggio e identificazione e prevede una serie di azioni possibili a beneficio dei minori quali, la messa a disposizione sistematica degli utenti di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo, all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso o l'accesso a servizi specificamente destinati ai bambini e dotati di un sistema di filtraggio automatico.

- (32 bis) I servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione di uno degli Stati membri sono in ogni caso oggetto del divieto di diffusione della pornografia infantile. Conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003¹⁹ relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.
- (33) Nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede necessariamente che le misure in questione siano attuate mediante il controllo preventivo dei servizi di media audiovisivi da parte di organismi pubblici.

¹⁸ *Gazzetta ufficiale L 378 del 27.12.2006, pag. 72 - 77.*

¹⁹ *GU L 13 del 20.1.20004, pag. 44 - 48.*

- (34) L'articolo 151, paragrafo 4 del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato stesso, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
- (35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Il sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in contributi finanziari apportati da tali servizi per la produzione e l'acquisizione di diritti delle opere europee, in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei "video a richiesta", oppure nell'attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. Sarà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi.
- (35bis) Nel difendere la nozione di "produttori indipendenti dalle emittenti" di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto segnatamente di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente, e la proprietà dei diritti derivati.
- (36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono incoraggiare gli organismi di radiodiffusione televisiva ad includere nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

- (37) È importante fare in modo che le opere cinematografiche siano trasmesse nei termini concordati tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media audiovisivi.
- (38) La disponibilità di servizi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare né giustificato, né opportuno, imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi a richiesta. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive devono, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a obiettivi d'interesse generale chiaramente definiti
- (38bis) Il diritto di replica è uno strumento giuridico idoneo per la radiodiffusione televisiva e potrebbe essere applicato anche nel settore online. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica²⁰ prevede già orientamenti appropriati per l'attuazione di misure nella legislazione o nella prassi nazionale per assicurare in misura sufficiente il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione online.
- (39) Come è stato riconosciuto dalla Commissione nella sua comunicazione interpretativa relativa a determinati aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere", in materia di pubblicità l'elaborazione di nuove tecniche pubblicitarie e di pratiche di commercializzazione innovative ha creato nuove ed efficaci opportunità per le comunicazioni commerciali nei servizi di radiodiffusione tradizionali, che potenzialmente permettono a tali servizi di competere in modo più efficace e paritario con le innovazioni nel settore dei servizi a richiesta²¹.

²⁰ *GUL 378 del 27.12.2006, pag. 72.*

²¹ *GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.*

- (40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze, a meno che uno Stato membro decida altrimenti, e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.
- (41) In aggiunta alle pratiche oggetto della presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE, che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CE deve rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE²² che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali si applica, come previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE deve restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato il regolamento n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

²² Modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

²³ GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

- (42) Date le maggiori possibilità per gli spettatori di evitare i messaggi pubblicitari grazie al ricorso a nuove tecnologie quali i videoregistratori digitali personali ed all'aumento della scelta di canali, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. La presente direttiva non prevede un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita e lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.
- (43) La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo, in cui la pubblicità è preferibilmente inserita tra un programma e l'altro, e limita, pertanto, il numero di interruzioni autorizzate durante la trasmissione di opere cinematografiche e di film prodotti per la televisione, nonché durante determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare.
- (44) La limitazione della quantità di pubblicità televisiva giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche in prima serata. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano, mantenendo il limite orario per gli spot televisivi pubblicitari e quelli di televendita; data la maggiore possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono più giustificate neppure le limitazioni quantitative di tempo imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20% per gli spot televisivi pubblicitari e di televendita per ora d'orologio. La nozione di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera g) della durata massima di 12 minuti.
- (45) La presente direttiva proibisce le comunicazioni audiovisive commerciali occulte a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori. Il divieto della pubblicità occulta non si applica all'inserimento di prodotti, legittimo ai sensi della presente direttiva, se il telespettatore è adeguatamente informato dell'esistenza dell'inserimento del prodotto; ciò può essere fatto menzionando i prodotti interessati o segnalando che l'inserimento del prodotto ha luogo in un dato programma, ad esempio mediante un logo neutro.

La sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti sono inoltre vietati allorché essi influenzano il contenuto dei programmi in modo tale da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriali del fornitore dei servizi di media. Ciò avviene per quanto riguarda l'inserimento di temi.

- (46) L'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, norma a pagamento o dietro altro compenso. La fornitura di beni o servizi a titolo gratuito, quali aiuti alla produzione o premi, dovrebbe essere considerata come inserimento di prodotti se i beni o servizi interessati hanno un valore significativo. L'inserimento di prodotti è soggetto alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità. L'elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall'inserimento di prodotti è il fatto che nell'inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nella trama di un programma (motivo per cui la definizione di cui all'articolo 1, lettera k) contiene la parola "in").

Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte dell'intreccio.

- (46 bis) In linea di principio l'inserimento di prodotti dovrebbe essere proibito. È tuttavia appropriato prevedere delle deroghe per alcuni tipi di programmi, sulla base di un elenco positivo. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di dissociarsi, totalmente o parzialmente, da tali deroghe, consentendo ad esempio l'inserimento di prodotti soltanto in programmi che non sono stati prodotti esclusivamente all'interno del relativo Stato membro.

- (46 ter) Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e a integrarsi nella vita sociale e culturale della Comunità è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. L'accessibilità di tali servizi comprende, ma non in via esclusiva, il linguaggio gestuale, la sottotitolazione, la descrizione audio e una navigazione tra i menu di facile comprensione.
- (46 quater) Conformemente agli obblighi imposti dal trattato agli Stati membri, questi sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione efficace della presente direttiva. Essi sono liberi di scegliere gli strumenti appropriati secondo le rispettive tradizioni giuridiche e strutture stabilite e segnatamente la forma dei loro competenti enti di regolamentazione indipendenti, per poter svolgere il proprio lavoro, nell'attuazione della presente direttiva, in modo imparziale e trasparente. Più precisamente, gli strumenti scelti dagli Stati membri dovrebbero contribuire alla promozione del pluralismo dei media.
- (47) Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra gli enti nazionali competenti e la Commissione. Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra gli enti di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l'impatto che gli organismi di diffusione radiotelevisiva potrebbero avere su un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra i rispettivi enti abbiano luogo contatti prima del rilascio di tali autorizzazioni. La collaborazione in questione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla presente direttiva e in particolare gli articoli 2, 2 bis e 3.
- (47 bis) Conformemente all'articolo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/552/CEE²⁴ è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva [n.] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva Servizi di Media Audiovisivi)".

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "servizio di media audiovisivo"

- un servizio, quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per siffatti servizi di media audiovisivi si intendono o le trasmissioni televisive come definite alla lettera c) o i servizi a richiesta come definiti alla lettera e);

e/o

- una comunicazione commerciale audiovisiva;

a bis) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le produzioni televisive originali;

²⁴ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

- a ter) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso di servizi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti dei servizi forniti;
- b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione;
- c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva" (ossia servizio lineare di media audiovisivo), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi in base ad un palinsesto di programmi;
- d) "organismo di radiodiffusione televisiva", un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;
- e) "servizio a richiesta" (ossia servizio non lineare di media audiovisivo), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma a pagamento o dietro altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti;
- g) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- h) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

- i) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;
- j) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in un programma dietro pagamento o altro compenso;
- l)
- i) "opere europee":
 - opere originarie degli Stati membri;
 - opere originarie di Stati terzi europei parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa e che rispettano le condizioni di cui al punto ii);
 - opere coprodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra la Comunità europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di questi accordi.

Le disposizioni del secondo e terzo trattino si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nei paesi terzi interessati;

- ii) le opere di cui al primo e secondo trattino del punto i) sono opere realizzate principalmente con autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui al primo e secondo trattino del punto i) purché rispettino le tre condizioni seguenti:
 - siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
 - la produzione delle opere sia soprintesa e realmente controllata da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
 - il contributo dei coproduttori di tali Stati al totale dei costi di coproduzione sia preponderante e la coproduzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

- iii) le opere che non sono opere europee ai sensi del punto i) ma che sono prodotte nel quadro di trattati bilaterali di coproduzione tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che i produttori comunitari forniscano una quota maggioritaria al totale dei costi di produzione e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri."

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme del regime giuridico applicabile ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.
2. Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:
 - a) quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3;
 - b) quelli ai quali si applica il paragrafo 4.
3. Ai fini della presente direttiva si considera che un fornitore di servizi di media sia stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:
 - a) il fornitore di servizi di media ha la sua sede sociale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in tale Stato membro;
 - b) se un fornitore di servizi di media ha la sede sociale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa della manodopera impegnata nello svolgimento della attività di servizio di media audiovisivo; se una parte significativa della manodopera impegnata nello svolgimento della attività di servizio di media audiovisivo opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui ha la sede sociale; se una parte significativa della manodopera impegnata nello svolgimento della attività di servizio di media audiovisivo non opera in alcuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui ha iniziato in primo luogo la sua attività conformemente al regime giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia di tale Stato membro;

- c) se un fornitore di servizi di media ha la sede sociale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo o viceversa, tale fornitore si considera stabilito nello Stato membro in questione purché una parte significativa della manodopera impegnata nello svolgimento della attività di servizio di media audiovisivo operi in tale Stato membro.
4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:
- a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;
- b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità satellitare di competenza di tale Stato membro.
5. Qualora non sia possibile determinare quale Stato membro eserciti la propria giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi dell'articolo 43 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea.
6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati ad essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di comuni apparecchi di ricezione."
- 4) L'articolo 2 bis è modificato come segue:
- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva."
- b) Nel paragrafo 2:
- la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- "Riguardo alla radiodiffusione televisiva, gli Stati membri possono, a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1 se sono rispettate le condizioni seguenti:"
- la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 22, paragrafo 1 o 2, e/o l'articolo 3 ter;"

- c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:
- "4. Riguardo ai servizi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:
- a) i provvedimenti sono:
- i) necessari per una delle seguenti ragioni:
 - ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona,
 - tutela della sanità pubblica,
 - pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale,
 - tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
 - ii) relativi a un servizio a richiesta lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
 - iii) proporzionati a tali obiettivi;
- b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, lo Stato membro ha:
- chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati,
 - notificato alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.
5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi, insieme ai motivi dell'urgenza.

6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall'adottarli o di revocarli con urgenza."

5) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva, purché tali norme osservino il diritto comunitario.
- 1 bis. Uno Stato membro, nei casi in cui
 - a) ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e
 - b) ritiene che un organismo di radiodiffusione televisiva soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio

può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all'organismo di radiodiffusione televisiva di ottemperare alle norme d'interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta. Entrambi gli Stati membri possono invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell'articolo 23 bis a esaminare il caso.

1 ter. Il primo Stato membro, qualora ritenga:

- a) che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 1 non siano soddisfacenti; e
- b) che l'organismo di radiodiffusione televisiva in questione si sia stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare le norme più rigorose, nei settori coordinati dalla presente direttiva, che sarebbero applicabili ad esso se fosse stabilito nel primo Stato membro, può adottare misure appropriate nei confronti dell'organismo di radiodiffusione televisiva.

Siffatte misure sono oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio, idonee al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono limitarsi a quanto necessario per conseguirli.

1 quater. Gli Stati membri possono adottare misure in applicazione del paragrafo 1 ter solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

- a) [...]
- b) [...]
- c) esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale l'organismo di radiodiffusione televisiva è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione e
- d) la Commissione decide che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che adotta tali misure ai sensi dei paragrafi 1 bis e 1 ter sono correttamente motivate.

1 quinquies. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 quater, lettera c). Se la Commissione stabilisce che le misure proposte sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle.

2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti negli Stati membri interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

4. La direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, si applica pienamente fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo diversamente disposto in quest'ultima."
- 6) L'articolo 3 bis è soppresso.
- 7) È inserito il seguente capo II bis:

"Capo II bis

Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi

Articolo 3 bis

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

- a) il nome del fornitore di servizi di media;
- b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;
- c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
- d) se del caso, l'organo di regolamentazione o di vigilanza competente.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

Articolo 3 ter bis

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente, accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva

Articolo 3 quater

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

Articolo 3 quinquies

1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:
 - a) le comunicazioni commerciali devono essere prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
 - b) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali;
 - c) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono:
 - (-i) pregiudicare il rispetto della dignità umana;
 - i) comportare o promuovere discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la nazionalità, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o la tendenza sessuale;
 - iii) incoraggiare o promuovere comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
 - iv) incoraggiare comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
 - d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;
 - e) le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto le bevande alcoliche non devono rivolgersi specificatamente ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande;
 - e bis) le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media sono vietate;
 - f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minori. Non devono pertanto esortare i minori ad acquistare o noleggiare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.
2. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Articolo 3 sexies

1. I servizi o programmi di media audiovisivi sponsorizzati devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
 - b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
 - c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi.
2. I servizi o programmi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.
3. La sponsorizzazione di servizi o programmi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.
4. I notiziari e i programmi sull'attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

Articolo 3 septies

1. **È proibito l'inserimento di prodotti.**
2. **In deroga al paragrafo 1, l'inserimento di prodotti è ammissibile, a meno che lo Stato membro decida altrimenti,**
 - **nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero; o**
 - **nei casi in cui non ci sia pagamento ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione in un programma.**

La deroga di cui al primo trattino non si applica ai programmi per bambini.

I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano almeno tutte le seguenti prescrizioni:

- a) il loro contenuto e, nel caso di radiodiffusioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
- b) non incoraggiano direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
- b bis) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;
- c) i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti sono adeguatamente identificati all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

In via eccezionale gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera c), a condizione che il programma in questione non sia stato prodotto né commissionato dal fornitore di servizi di media stesso o da una compagnia affiliata al fornitore di servizi di media.

- 3. In ogni caso i programmi non devono contenere inserimento di prodotti
 - a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco; o
 - specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.
- 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il [data: limite per il recepimento della direttiva]."

- 8) È inserito il seguente capo II ter:

"Capo II ter

Disposizioni applicabili unicamente ai servizi a richiesta

Articolo 3 octies

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi a richiesta.

Articolo 3 nonies

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi proposti dai servizi.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la fine del quarto anno dall'adozione della presente direttiva, e in seguito ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché degli obiettivi della diversità culturale."

9) È inserito il seguente capo II quater:

"Capo II quater

Diritti esclusivi e disposizioni in materia di brevi estratti dell'attualità nella radiodiffusione televisiva

Articolo 3 decies

1. Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che gli organismi di radiodiffusione televisiva soggetti alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che gli organismi di radiodiffusione televisiva soggetti alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da essi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi designati da detto Stato membro conformemente ai paragrafi precedenti.

Articolo 3 undecies

1. **Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, ogni organismo di radiodiffusione televisiva stabilito nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un organismo di radiodiffusione televisiva soggetto alla loro giurisdizione.**
- 1 bis. Se un altro organismo di radiodiffusione stabilito nello stesso Stato membro dell'organismo di radiodiffusione richiedente l'accesso ha acquisito diritti esclusivi per la manifestazione in questione, l'accesso deve essere richiesto a tale organismo.
2. Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo agli organismi di radiodiffusione televisiva di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell'organismo di radiodiffusione televisiva di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.
3. In alternativa al paragrafo 2, uno Stato membro può istituire un sistema equivalente che consente l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.
4. Tali estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri garantiscono, conformemente alle loro prassi e ai loro ordinamenti giuridici, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti ed i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso."

- 10) Nell'articolo 4, paragrafo 1, i termini "ai sensi dell'articolo 6" sono soppressi.
- 11) Gli articoli 6 e 7 sono soppressi.
- 12) Il titolo del capo IV è modificato come segue:
"Pubblicità televisiva e televendita".
- 13) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. La pubblicità televisiva e le televendite sono chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Fermo restando l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite sono nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.
 2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di manifestazioni sportive, costituiscono un'eccezione."
- 14) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1. Gli Stati membri assicurano che in caso di interruzioni dei programmi con pubblicità o televendite restino impregiudicati l'integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali e della durata e della natura del programma, e i diritti degli aventi diritto.
 2. La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione dei telefilm, degli sceneggiati a puntate e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite soltanto una volta per ogni segmento programmato di almeno 30 minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità e/o televendite soltanto una volta per ogni segmento programmato di almeno 30 minuti, purché la durata prevista del programma sia superiore a 30 minuti. Nelle funzioni religiose non si possono inserire né pubblicità né televendite."
- 15) Gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

16) Il primo paragrafo dell'articolo 14 è soppresso.

17) Gli articoli 16 e 17 sono soppressi.

18) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

1. La proporzione di spot pubblicitari e spot di televendita in una determinata ora d'orologio non supera il 20%.
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'organismo di radiodiffusione televisiva connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti."

19) L'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 18 bis

Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti."

20) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all'autopromozione. A tali canali non si applicano il Capo III, né l'articolo 11 (norme sull'inserimento), né l'articolo 18 (durata della pubblicità e delle televendite)."

21) L'articolo 19 bis è soppresso.

22) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 18 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri."

23) Il titolo del capo IV è modificato come segue:
"Tutela dei minori nelle trasmissioni televisive"

24) Gli articoli 22 bis e 22 ter sono soppressi.

25) Il titolo del capo VI è modificato come segue:
"Diritto di rettifica nelle trasmissioni televisive".

26) L'articolo 23 bis paragrafo 2, lettera e) è sostituito dal seguente:

"agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;"

27) È inserito il seguente capo VI ter:

"Capo VI ter

Cooperazione tra enti nazionali di regolamentazione

Articolo 23 ter

Gli stati membri adottano le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 2 bis e 3, segnatamente mediante i loro competenti enti di regolamentazione indipendenti."

28) Gli articoli 25 e 25 bis sono soppressi.

29) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Entro il [...] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva nella versione modificata e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri.

La relazione valuta anche la questione della pubblicità che accompagna i programmi per bambini, in particolare giudica se le norme quantitative e qualitative figuranti nella direttiva abbiano offerto il richiesto livello di protezione."

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2006/2004²⁵ è così modificato:

il testo del punto 4 dell'allegato "Direttive coperte dall'articolo 3, lettera a)", è sostituito dal seguente.

"4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 3 octies a 3 nonies²⁶ e articoli da 10 a 20²⁷. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva XXXX/XXXX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸".

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

²⁵ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

²⁶ GU L xxxx, pag. xxx.

²⁷ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

²⁸ GU L xxxx, pag. xxx.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]